



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

Il Funzionario Delegato

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

Responsabile del procedimento: Alessandro Fornari - UO7 Tel. 0541/ 717630 e-mail: alessandro.fornari.rn@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A.

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1- quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che disciplina le procedure di istituzione delle Graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, recante disposizioni per le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; **VISTE** la Legge n. 104 del 05/02/1992 e la Legge n. 68 del 12/03/1999;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della Ricerca 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della Ricerca 22 dicembre 2023, n. 255 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 che disciplina le procedure di istituzione delle Graduatorie provinciali (c.d. GPS) e di istituto di cui all'art. 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze

Responsabile del procedimento: Alessandro Fornari - UO7 Tel. 0541/ 717630 e-mail: alessandro.fornari.rn@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 “Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, con il quale è stata data possibilità di presentare istanza di partecipazione alle GPS **fino alle ore 23.59 del 24 giugno 2024**;

VISTA la nota MI prot.n. 101498 del 4 luglio 2024 recante indicazioni operative modalità e tempi di presentazione delle Istanze da parte dei candidati al fine di sciogliere la riserva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024;

VISTO l’art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che “le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”;

VISTO l’art. 3 comma 7 della citata Ordinanza “i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”)”;

VISTO l’art. 7 della citata Ordinanza, in particolare il comma 4 e) nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui

Responsabile del procedimento: Alessandro Fornari - UO7 Tel. 0541/ 717630 e-mail: alessandro.fornari.rn@istruzione.it

C.so d’Augusto, 231 - 47921 - RIMINI (RN) Tel: 0541/717611

PEC: csarn@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rn@istruzione.it Sito web: www.rn.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

all'articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica **clausola risolutiva** in caso di diniego del riconoscimento del titolo”;

VISTO l'art. 7, comma 8 della citata Ordinanza che stabilisce “L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”;

VISTO l'art. 7, comma 9, della citata Ordinanza che prevede “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”;

PRESO ATTO delle istanze di inserimento e aggiornamento presentate dagli aspiranti docenti per il biennio 2024/2026 per la provincia di Rimini;

VISTA la Circolare Ministeriale sulle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3188 del 28/06/2024 con cui sono state delegate le valutazioni dei titoli su specifiche classi di concorso a scuole polo visto il potere di delega ex art. 8 comma 5 dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88;

VISTE le conseguenti operazioni di conferma/rettifica/esclusione della posizione dei docenti inseriti, operate dalle scuole delegate al fine di convalidare le posizioni dei candidati;

CONSIDERATO CHE l'Ordinanza Ministeriale citata riconduce la fattispecie alla materia delle autocertificazioni, come previsto dall'art. 7 comma 4 della Ordinanza citata;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 6 comma 4 O.M. 88/2024, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo;

CONSIDERATO altresì che l'art. 8 comma 7, che prevede che i controlli sulle autocertificazioni siano singolarmente disposti dagli istituti scolastici: "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate."

VISTO altresì l'art.17 comma 2 della citata Ordinanza "Nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per detta classe di concorso è istituita esclusivamente la prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e la relativa seconda fascia di istituto, cui possono accedere – anche con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, della presente ordinanza – coloro che hanno superato tutte le prove del concorso di cui all'articolo 1, comma 334, della medesima legge, come disciplinato dall'articolo 10, comma 8, del decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

VISTO l'art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 88/2024, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all'Albo di ciascuna istituzione scolastica;

Responsabile del procedimento: Alessandro Fornari - UO7 Tel. 0541/ 717630 e-mail: alessandro.fornari.rn@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

DECRETA

- ART. 1 - Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Rimini, delle scuole di ogni ordine e grado, valevoli per gli aa. ss. 2024/25 e 2025/26 allegate al presente provvedimento di cui sono parte integrante;
- ART. 2 - Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88.
- ART. 3 - La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. In applicazione delle vigenti norme sull'Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'intestato Ufficio Scolastico Provinciale con valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.
- ART. 4 - Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
- ART. 5 - L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
- ART.6 - L'amministrazione, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si riserva la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
- ART. 7 - Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento

Il Funzionario delegato
Claudia Nanni

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso M.I.- Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini).

Responsabile del procedimento: Alessandro Fornari - UO7 Tel. 0541/ 717630 e-mail: alessandro.fornari.rn@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

Al Sito web – SEDE

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione della provincia di Rimini – LORO SEDI

Responsabile del procedimento: Alessandro Fornari - UO7 Tel. 0541/ 717630 e-mail: alessandro.fornari.rn@istruzione.it

C.so d'Augusto, 231 - 47921 - **RIMINI** (RN) Tel: 0541/717611
PEC: csarn@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rn@istruzione.it Sito web: www.rn.istruzione.it